

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3874 del 03/08/2021
Oggetto	Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO <i>ì</i> ONLUS, con sede legale e impianto in Comune di Forli, Largo Annalena Tonelli n. 1. ISCRIZIONE al registro imprese esercenti attività di recupero di rifiuti non pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4003 del 03/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno tre AGOSTO 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO – ONLUS, con sede legale e impianto in Comune di **Forlì, Largo Annalena Tonelli n. 1**. **ISCRIZIONE** al registro imprese esercenti attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

Scadenza: 5 anni dalla data del presente atto

**LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA DI ARPAE**

Vista l'istruttoria del responsabile del procedimento di seguito riportata;

Visto il provvedimento di iscrizione n. **3594 del 29.12.2015, prot. n. 109747/15**, avente validità fino al 30.11.2020, con cui l'associazione **COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO – ONLUS**, con sede legale e impianto in Comune di **Forlì, Largo Annalena Tonelli n. 1**, è iscritta al registro provinciale per le imprese che esercitano attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06;

Evidenziato che:

- la legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, ha introdotto l'articolo 3-bis, il quale al comma 1, modifica l'art. 103, comma 2, della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, dispone che: *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,..., in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza...”*;
- la succitata legge introduce inoltre all'articolo 103 il comma 2- sexies, secondo cui *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.”*;

Considerato che, con Decreto Legge n. 23 luglio 2021 n. 105, il termine dell'emergenza sanitaria è stato fissato nel 31.12.2021, e che pertanto l'autorizzazione in oggetto conserva la sua validità fino al **31.03.2022**;

Vista la comunicazione presentata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 in data 24.11.2020 e acquisita al protocollo di Arpa PG n. 175669 del 03.12.2020, con cui l'associazione **COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO – ONLUS** ha presentato comunicazione di rinnovo senza modifiche delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito in Comune di **Forlimpopoli, Via Maestri del Lavoro n. 200/208**;

Dato atto che nella suddetta comunicazione il sig. Davide Rosetti, in qualità di legale rappresentante pro-tempore della associazione in oggetto, dichiara, tra l'altro, che l'impianto non è obbligatoriamente assoggettato ad Autorizzazione Unica Ambientale in quanto non necessita di nessuno dei titoli abilitativi di cui all'art. 1, lett. a), c), f) del D.P.R. 59/13;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento inviata all'associazione **COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO – ONLUS** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota PG n. 177733 del 09.12.2020;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area non disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Vista la nota PG n. 14686 del 29.01.2021, con cui la scrivente Agenzia ha chiesto al Comune di Forlì di esprimere il proprio parere in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'attività in oggetto con gli strumenti urbanistici vigenti;

Vista la nota PG n. 14768 del 29.01.2021, con cui la scrivente Agenzia ha chiesto alla associazione di trasmettere specifica documentazione integrativa;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta **COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO – ONLUS** acquisita al PG n. 29316 del 24.02.2021;

Considerato che, con nota acquisita al PG n. 38693 del 11.03.2021, il Comune di Forlì - Unità Pianificazione urbanistica ha trasmesso il proprio parere in merito alla **conformità urbanistica** dell'attività in oggetto, dal quale risulta quanto segue:

“ [...] NOTO CHE

- per il DPR 380/01, Art. 23-ter, co. 1, il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante si ha per:

“ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

- a) residenziale;*
- a-bis) turistico-ricettiva;*
- b) produttiva e direzionale;*
- c) commerciale;*
- d) rurale.”*

Detto DPR inoltre prevede che:

“2. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.”

- La Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il mutamento di destinazione d'uso, da ultimo, con la LR 15/2013, all'art. 28 'Mutamento di destinazione d'uso', che al comma 6 prevede “Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati. [...]”

- Per la definizione riportata all'art. 3 punto 48 dalle NTA del Regolamento urbanistico edilizio vigente, per unità immobiliare si intende una “porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati, ovvero area, suscettibile di autonomia funzionale e di redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme catastali”.

VERIFICATO

Che l'area destinata ad accogliere le richiamate attività di trattamento dei rifiuti tessili è urbanisticamente classificata come Sottozona T1.2 (Direzionalità e altri usi non commerciali di completamento);

che le attività di cui all'istanza in oggetto consistono in “operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi destinati al riutilizzo ai sensi del D.M. 05.02.98” e pertanto ricadono all'interno della destinazione d'uso “C9 - Deposito e selezione di materiali di recupero (rottamazioni e altro)” del RUE d'Unione vigente, destinazione non prevista in zona T1.2;

che dalla planimetria in atti con PG.18769/2021, l'area interessata dalle sopradette attività risulta superare le dimensioni assentite precedentemente pari a mq 30;

SI ATTESTA

che l'attività, così come configurata nell'istanza in esame, non rispetta le condizioni di cui al soprarichiamato co. 6 dell'art. 28 della LR 15/2013, comportando un mutamento di destinazione d'uso verso l'uso C9, urbanisticamente non conforme per la zona in esame.

Resta ferma la possibilità di ricondurre l'attività nell'alveo della conformità urbanistica, qualora la superficie dell'attività sia ridotta entro il limite di legge (limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati).";

Considerato che, con nota acquisita al PG n. 39651 del 12.03.2021, il Comune di Forlì ha inoltre trasmesso il proprio parere in merito alla **conformità edilizia** dell'attività in oggetto, dal quale risulta quanto segue:

"... Noto che:

– per il DPR 380/01, art.23-ter, comma 1, il mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante si ha per "ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorchè non accompagnata dall'esecuzione delle opere edilizie, purchè tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

a) residenziale;

a bis) turistico – ricettiva;

b) produttiva e direzionale;

c) commerciale;

d) rurale"

Detto DPR inoltre prevede che:

– comma 2 "la destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'art. 9-bis, comma 1-bis"

– comma 3 "le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo entro 90 giorni dalla data della sua entrata in vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni del presente articolo. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito".

La Regione Emilia Romagna ha disciplinato il mutamento di destinazione d'uso, da ultimo, con la legge Regionale 15/13 e s.m.i., all'art.28 "Mutamento della destinazione d'uso", che al comma 7 prevede "Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30% della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 mq. [...]".

Per la definizione riportata all'allegato 2 delle Definizioni Tecniche Uniformi (DTU), al punto 43, per unità immobiliare si intende "una porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati, ovvero area, suscettibile di autonomia funzionale e di redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme catastali".

VERIFICATO CHE:

- l'area destinata ad accogliere le richiamate attività di trattamento dei rifiuti tessili non pericolosi è una Sottozona T1.2 (Direzionalità ed altri usi non commerciali di completamento);*
- l'uso C9 Deposito e selezione e commercializzazione dei materiali di recupero (rottami ed altri) è un uso NON ammesso nella zona T1.2;*
- dalla planimetria allegata alle integrazioni pervenute con PG.18769/21, l'area interessata e delimitata con tratteggio, oltre che all'area interna all'edificio denominata "deposito con smaltimento indumenti vecchi", risulta essere ben oltre le dimensioni consentite precedentemente e cioè superiori a mq 30;*
- dalla planimetria citata sopra, inoltre l'area delimitata con tratteggio risulta essere posizionata in fascia di rispetto stradale e regolamentata dal Piano Strutturale Comunale all'art. 45 comma 3;*

SI ATTESTA

che l'attività in oggetto costituisce mutamento d'uso e non è attuabile liberamente nel limite del 30% della superficie utile dell'unità immobiliare stessa e comunque entro i 30 metri quadrati";

Considerato che, a seguito del ricevimento dei pareri sopra citati, ai sensi dell'art. 216 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con DET-AMB-2021-1266 del 15/03/2021, è stato emanato un atto di divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti, il quale disponeva quanto di seguito riportato:

*"1. che l'Associazione **COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO – ONLUS**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per le motivazioni espresse in premessa*

narrativa al presente atto, che si intendono qui integralmente richiamate, **provveda a conformare la propria attività e i suoi effetti alla normativa vigente**, e in particolare, **entro 90 giorni** dalla data di notifica del presente atto, provveda a:

- *ricondere l'attività di gestione rifiuti oggetto dell'iscrizione n. 3594 del 29.12.2015, prot. n. 109747/15, nell'alveo della conformità urbanistica-edilizia, riducendo la superficie dell'attività entro il limite di legge (limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati) e garantendo comunque il rispetto dell'art. 45, comma 3 del PSC del Comune di Forlì per quanto riguarda l'area posizionata in fascia di rispetto stradale, conformemente a quanto previsto dai pareri del Comune di Forlì sopra riportati (note PG n. 38693 del 11.03.2021 e PG n. 39651 del 12.03.2021);*
- *trasmettere una planimetria aggiornata dell'impianto dalla quale risultino le dimensioni degli spazi occupati dall'attività di gestione rifiuti. La planimetria deve essere in idonea scala, firmata dal legale rappresentante;”*

Vista la documentazione acquisita al PG n. 83070 del 26.05.2021, trasmessa dall'Associazione **COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO – ONLUS** in riscontro alla determinazione DET-AMB-2021-1266 del 15.03.2021 di divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti, con la quale in particolare è stata trasmessa la planimetria aggiornata dalla quale risulta che l'area dedicata esclusivamente alla gestione rifiuti ha una superficie pari a 29,25 m²;

Vista la nota PG n. 88387 del 04.06.2021, con cui è stato chiesto al Comune di esprimere, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, il proprio parere in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'attività di recupero rifiuti così come rappresentata nella documentazione suddetta;

Vista la nota acquisita al PG n. 105702 del 06.07.2021, con cui il Comune di Forlì ha trasmesso, in particolare, il parere relativo alla compatibilità edilizia aggiornato a seguito della sopraccitata documentazione PG n. 83070/21, dal quale risulta quanto segue:

“ ... Rilevato che:

- *l'area destinata ad accogliere le richiamate attività di trattamento dei rifiuti tessili non pericolosi è una Sottozona T1.2 (Direzionalità ed altri usi non commerciali di completamento);*
- *l'uso C9 Deposito e selezione e commercializzazione dei materiali di recupero (rottami ed altri) è un uso NON ammesso nella zona T1.2;*
- *dalla planimetria allegata alle ultime integrazioni pervenute con protocollo ARPAE PG.83070/21, l'area interessata denominata “Area Container” e l'area denominata “Area conferimento rifiuti”, risulta essere di dimensioni totali mq 29,25 e quindi inferiori a mq 30, rientrando di fatto all'art.28, comma 7 della L.R. 15/13 che cita “non costituisce mutamento della destinazione d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30% della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 mq [...]”;*
- *dalla planimetria sopra citata, inoltre le aree individuate risultano essere posizionate in fascia di rispetto stradale (tangenziale) e regolamentata dal Piano Strutturale Comunale all'art.45 comma 3.*

SI ATTESTA

che l'attività in oggetto è conforme alla normativa tecnica edilizia in quanto non costituisce mutamento d'uso ed è attuabile liberamente nel limite del 30% della superficie utile dell'unità immobiliare stessa e comunque entro i 30 metri quadrati.

Resta a tutti gli effetti l'obbligo della richiesta di parere autorizzativo da parte dell'ente competente (ANAS), relativamente all'inserimento del manufatto denominato “Area Container”

all'interno della fascia di rispetto stradale (tangenziale).”;

Ritenuto pertanto che la ditta, con la documentazione presentata, abbia conformato la propria attività e i suoi effetti alla normativa vigente e che pertanto l'atto emanato con DET-AMB-2021-1266 del 15.03.2021 non produca più i suoi effetti e che vi siano le condizioni per procedere al rinnovo dell'iscrizione;

Dato atto che la planimetria di riferimento per la presente iscrizione è l'elaborato grafico acquisito al PG n. 83070 del 26.05.2021 denominato *“Planimetria Lay Out recupero indumenti”*, datato 11.02.2021, Rev. 00, scala 1:200;

Preso atto dell'avvenuto versamento da parte della ditta del diritto di iscrizione annuale;

Dato atto che in data 14.02.2021 è stata acquisita comunicazione antimafia liberatoria per l'Associazione **COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO – ONLUS** ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. n. 159/11, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia;

Constatato, sulla base dell'istruttoria effettuata e della documentazione agli atti, il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni di cui al succitato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. per quanto applicabili all'impianto in oggetto;

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- il D.M. n. 350 del 21 luglio 1998;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la *“Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative”* che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto, altresì, che con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05.06.2018, prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29.06.2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1535 del 23.09.2019, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni stipulate tra Arpae e le Province;

Dato atto che la Provincia di Forlì-Cesena ha disposto il rinnovo della convenzione di cui trattasi, per il periodo di un anno e senza soluzione di continuità dalla data di scadenza della stessa, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 01.07.2020 e successiva Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 30.04.2021;

Dato atto, altresì, che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DET-2020-89 del 07.08.2020, e successiva D.D.G. n. 48 del 19.05.2021 sono stati deliberati i successivi rinnovi della suddetta Convenzione;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante *“Direzione Generale. Conferimento*

degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n.13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-114 del 19.11.2019;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST DET-2020-1011 del 30/12/2020 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall'01.01.2021 al 31.10.2022;

Dato atto che il responsabile del procedimento, Dr. Cristian Silvestroni, titolare dell'Incarico di funzione "Unità Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche", attesta l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Su proposta del responsabile del procedimento;

D E T E R M I N A

1. Di **iscrivere** l'associazione **COMITATO PER LA LOTTA CONTRO LA FAME NEL MONDO – ONLUS**, con sede legale in Comune di **Forlì – Largo Annalena Tonelli n. 1**;
2. L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata presso l'impianto sito in Comune di **Forlì – Largo Annalena Tonelli n. 1**, con riferimento alle seguenti operazioni di recupero e tipologie di rifiuti di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.:

Tipologia dell'allegato 1, suballegato 1	Codici CER	Operazioni di recupero	Stoccaggio istantaneo (t)	Stoccaggio annuo (t)	Recupero annuo (t)
8.9 - Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post consumo	200110, 200111, 191208	R13	10	500	---

3. L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione rientra nella **classe 6** ai sensi dell'art. 1 del D.M. 21.07.98, n. 350.
4. L'attività di recupero in oggetto deve essere esercitata in conformità al D.M. 05.02.98, come modificato e integrato dal D.M. 186/06, per quanto applicabile all'impianto e in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di recupero oggetto del presente atto, la ditta deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e/o concessioni di cui all'art. 1, comma 3 del D.M. 5 febbraio 1998;
6. Ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D.M. 05.02.98 e s.m.i., per i rifiuti di cui all'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05.02.98 e s.m.i., il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero «R13 - messa in riserva» è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
7. La validità della presente iscrizione è fissata **in anni 5 dalla data del presente atto** e potrà essere rinnovata alla scadenza previa apposita comunicazione da presentare al SUAP territorialmente competente almeno **90 giorni prima** della data sopra indicata.
8. Ai sensi dell'art. 216, comma 5 del D.Lgs. 152/06 dovrà essere inoltrata al SUAP territorialmente competente una nuova comunicazione nelle ipotesi di modifiche sostanziali delle operazioni di

recupero e/o della titolarità dell'iscrizione.

Il Servizio Territoriale di Arpae e il Corpo di Polizia Provinciale sono tenuti a svolgere i controlli per la verifica della conformità dell'attività alle norme vigenti in materia ambientale.

Entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati **ad Arpae** i diritti di iscrizione ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3, del D.M. 21 Luglio 1998, n. 350.

È fatto salvo:

- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici, **con particolare riferimento all'obbligo, stabilito dall'art. 45 comma 3 del Piano Strutturale Comunale, di richiesta del parere autorizzativo all'ente competente (ANAS), relativamente all'inserimento del manufatto denominato "Area Container" all'interno della fascia di rispetto stradale (tangenziale);**
- quanto previsto dalla normativa antincendio;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela delle acque di cui alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- i diritti di terzi ai sensi di legge.

Dato atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Dato atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il presente atto viene trasmesso alla ditta interessata, al Comune di Forlì e ad Arpae-Servizio Territoriale per quanto di rispettiva competenza.

**La Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Forlì-Cesena**

(Dr.ssa Mariagrazia Cacciaguerra)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.